

Legge regionale 01 dicembre 2006 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

**Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.**

**Art. 14**

*(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)(1)(2)(3)*

**1.** La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

- a)** incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
- b)** aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
- c)** adeguare gli arredi;
- d)** sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
- e)** attivare il servizio bibliobus.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

**2** L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

**3** Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016